



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI  
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90**

***“MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA  
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”***

**(G. U. 24 GIUGNO 2014, N. 144 )**

**(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)**

**CONVERTITO DALLA**

**LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114**

***“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24  
GIUGNO 2014, N. 90, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA  
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”***

**(G. U. 18 AGOSTO 2014, N. 190)**

**(in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.)**

**DISPOSIZIONI DI INTERESSE**

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE**

**Le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in carattere [blu](#)**

**AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 19/14**

<b>RIFERIMENTO</b>	<b>CONTENUTI</b>
<b>FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (artt. 13 e 13 bis)</b>	<p>L'art. 13 del decreto, sostituito dalla legge di conversione, dispone l'abrogazione delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 di cui all'art. 92, commi 5 e 6, relative agli incentivi alla progettazione (progetti di opere pubbliche e atti di pianificazione).</p> <p>Il successivo art. 13 bis, introdotto dalla legge di conversione, mediante inserimento nell'art. 93 del suddetto Codice dei contratti dei nuovi commi da 7 bis a 7 quinquies, detta la nuova disciplina degli incentivi alla progettazione. In particolare, rispetto alla previgente regolamentazione, a seguito della novellazione in argomento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una somma non superiore al 2% degli oneri di progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc. è destinata ad un <b>Fondo per la progettazione e l'innovazione</b>, secondo la seguente suddivisione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>80%</b> da ripartire tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e rispettivi collaboratori;</li> <li>➤ <b>20%</b> da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;</li> </ul> </li> <li>- rimane <b>escluso dal riparto il personale con qualifica dirigenziale</b>;</li> <li>- l'importo annuale degli incentivi corrisposti non può superare <b>il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo</b>;</li> <li>- ai criteri di ripartizione del Fondo tra i dipendenti, già stabiliti dalla precedente normativa, se ne aggiungono ulteriori che impongono ad es. di tenere conto delle prestazioni non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, di escludere le attività manutentive, di ridurre le risorse connesse alla singola opera a fronte di eventuali incrementi dei tempi e costi di realizzazione, salvo il caso di varianti;</li> <li>- <b>è soppresso l'incentivo per la redazione degli atti di pianificazione.</b></li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Disposizioni modificate dalla legge di conversione</p>

**UNIFICAZIONE BANCHE DATI  
RELATIVI ALLE SOCIETÀ A  
PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
(art. 17, commi 3 e 4)**

I commi 3 e 4 dell'articolo in esame, con finalità di razionalizzazione e unificazione delle banche dati, dispongono che, a decorrere **dal 1 gennaio 2015**:

- le informazioni di cui all'art. 60 comma 3, del D.Lgs. 165/2001, relative al costo annuo del personale degli enti pubblici economici, delle aziende che producono servizi di pubblica utilità, delle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti ivi indicati, confluiscono nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 2, comma 222, della legge n. 191/2012 (Legge di stabilità 2013) *(in detta banca dati confluiscono anche le medesime informazioni acquisite sino al 31 dicembre 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze)*;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni **in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche**. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate.

La definizione delle informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e delle modalità tecniche di attuazione dei novellati adempimenti informativi è demandata ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 90/2014.

**Conversione:**

**Articolo modificato dalla legge di conversione**

**SOPPRESSIONE  
AUTORITÀ  
PER LA  
VIGILANZA  
SUI  
CONTRATTI  
PUBBLICI DI  
LAVORI,  
SERVIZI E  
FORNITURE  
(art. 19)**

L'articolo in esame dispone la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

**TITOLARITÀ FUNZIONI DI VIGILANZA**

Quanto alle funzioni di vigilanza, il comma 2 stabilisce che i compiti già svolti dall'AVCP sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (A.N.AC.), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione (comma 2).

**RIASSETTO ORGANIZZATIVO**

La definizione degli aspetti organizzativi è demandata ad un D.P.C.M. di approvazione del piano che il Presidente dell'ANAC è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 dicembre 2014, formulando proposte riguardanti:

- a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, **con la specificazione che il personale in servizio presso l'A.N.AC. confluirà in un unico ruolo assieme al personale della soppressa Autorità di vigilanza;**
- b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
- c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

**NUOVE FUNZIONI**

**Nell'ambito delle nuove funzioni assunte dall'A.N.AC. a seguito della soppressione dell'AVCP, con riferimento alla specifica materia dei contratti pubblici la legge di conversione ha previsto *ex novo* il compito di ricevere notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del D.Lgs. 163/2006.**

**Ai sensi del comma 5 *ter* dell'articolo in esame, introdotto dalla legge di conversione, nella relazione annuale al Parlamento sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, l'A.N.AC. riferisce anche in merito alle funzioni trasferite e a quelle nuove attribuite dal decreto legge, **indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.****

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Nelle more dell'approvazione del piano di riorganizzazione, il Presidente dell'A.N.AC. provvede allo svolgimento dei compiti di vigilanza con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP (comma 8).

Con Delibera n. 102/2014 l'A.N.AC., nella persona del Presidente, ha approvato disposizioni urgenti per il suo funzionamento nelle more del riassetto organizzativo, statuendo in particolare che:

- gli uffici dell'A.N.AC., preposti allo svolgimento delle attività in materia di anticorruzione e trasparenza e quelli preposti allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni trasferite a seguito della soppressione dell'AVCP, rimangono nelle attuali rispettive sedi;
- la comunicazione via web avvenga, fino alla progettazione del nuovo sito dell'Autorità, mediante il sito dell'A.N.AC. e il sito della soppressa AVCP;
- le comunicazioni relative alle materie trattate dalla soppressa AVCP continuino ad essere inviate agli uffici e ai recapiti indicati sul sito della soppressa AVCP. Le stesse verranno assunte al relativo protocollo che rimarrà operativo e separato rispetto al protocollo utilizzato per le comunicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

**Conversione:**

**Articolo modificato dalla legge di conversione**

<p><b>CENTRALI DI COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA A) DIFFERIMENTO TERMINI (art. 23 bis e art. 23 ter, comma 1)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'art. 23 ter, comma 1, inserito dalla legge di conversione, differisce ulteriormente i termini (già scaduti) di applicabilità dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di affidare lavori, servizi e forniture ricorrendo ad una centrale di committenza ai sensi del comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006. Nella fattispecie l'obbligo in questione entra in vigore: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ il <b>1 gennaio 2015</b>, quanto all'acquisizione di beni e servizi,</li> <li>➤ il <b>1 luglio 2015</b>, quanto all'acquisizione di lavori.</li> </ul> <p><i>Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.</i></p> </li> <li>- Relativamente ai <b>comuni istituiti a seguito di fusione</b> l'art. 23 bis, parimenti inserito dalla legge di conversione, mediante integrazione del comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, differisce al terzo anno successivo a quello di istituzione il citato obbligo di affidare i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante ricorso ad una centrale di committenza.</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Articoli inseriti dalla legge di conversione</p>
<p><b>CENTRALI DI COMMITTENZA PER I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA B) AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO (art. 23 ter, comma 3)</b></p>	<p>Il comma 3 dell'art. 23 ter, inserito dalla legge di conversione, senza modificare il Codice dei contratti introduce una deroga all'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad una centrale di committenza, statuendo che i <b>comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti</b> possono procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.</p> <p><u>Conversione:</u> Disposizione inserita dalla legge di conversione</p>

**SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA E  
MODULI STANDARD  
(art. 24)**

Il decreto legge introduce ulteriori misure di standardizzazione della modulistica, nella fattispecie:

- entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, **moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese** (comma 2);
- il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, **una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive**. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali sono tenute a utilizzare i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese (comma 3). Come specificato dal comma 4, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi in questione conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;
- la modulistica *standard* deve essere pubblicata nel portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) ed essere resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro 60 giorni dalla sua approvazione (comma 4 *bis* inserito dalla legge di conversione);
- entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Governo, le regioni e gli enti locali, sono tenuti ad approvare **un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate** accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (comma 3 *bis*, inserito dalla legge di conversione);

Per quanto riguarda l'edilizia, peraltro, sulla Gazzetta ufficiale 14 luglio 2014 n. 161 è stato pubblicato l'Accordo in data 12 giugno 2014 raggiunto in Conferenza unificata concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.

*La legge di conversione ha introdotto inoltre una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, stabilendo che l'articolo si applica compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (comma 2 bis).*

**Conversione:**

Articolo modificato e integrato dalla legge di conversione

<p><b>OBBLIGHI DI TRASPARENZA: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE (art. 24 bis)</b></p>	<p>L'art. 24 bis, inserito dalla legge di conversione, mediante sostituzione dell'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “<i>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i>”, ne ridefinisce l'ambito di applicazione, precisando in particolare che agli adempimenti in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni sono sottoposti anche tutti gli <b>enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati.</b></p> <p><u>Conversione:</u> Articolo inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>WHITE LIST (art. 29)</b></p>	<p>Mediante sostituzione del comma 52 dell'art. 1 della legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n. 190), con i nuovi commi 52 e 52 bis, il decreto in commento introduce alcune novità sostanziali in merito all'utilizzo degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. <i>white list</i>), istituiti presso ogni prefettura. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad acquisire la comunicazione e l'informativa antimafia liberatoria attraverso la consultazione anche telematica, di tali elenchi, <b>(in relazione alle attività imprenditoriali sensibili<sup>1</sup> per le quali la documentazione è acquisita indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159),</b></li> <li>– l'efficacia dell'iscrizione negli elenchi, in forza della novella legislativa, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche per contratti e sub contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'iscrizione è stata disposta.</li> </ul> <p>In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti, per le sopra richiamate attività indicate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti <b><u>previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.</u></b> Peraltro, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del Codice antimafia, dove si prevede il recesso dal contratto. <b><u>In ogni caso, in sede di prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.</u></b></p> <p><u>Conversione:</u> Articolo integrato dalla legge di conversione</p>

– <sup>1</sup> L'iscrizione nelle *white list* è infatti prevista per le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa elencate al comma 53 dell'art. 1 della succitata legge anticorruzione: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi, trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri.

**GESTIONE  
STRAORDINARIA  
IMPRESE  
APPALTATRICI  
(art. 32)**

L'articolo in commento prevede una sorta di "commissariamento" delle imprese affidatarie di contratti pubblici, mediante attribuzione al Presidente dell'A.N.AC. del potere di richiedere al prefetto l'adozione di misure di carattere straordinario inerenti i poteri di amministrazione/gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture **ovvero di un concessionario di lavori pubblici o di un contraente generale** coinvolti in inchieste per corruzione, concussione o altre situazioni di illegalità.

Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'A.N.AC. e il Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014, recante "*Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.AC.-prefetture-UTF e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*", fornisce le prime indicazioni interpretative e applicative del nuovo istituto.

**FINALITÀ**

Obiettivo della norma è garantire la continuità dell'esecuzione del contratto pubblico nei termini prestabiliti, attraverso una misura che esplica i suoi effetti limitatamente alla gestione del contratto d'appalto **o di concessione** oggetto dell'inchiesta, ponendo al contempo rimedio all'affievolimento delle condizioni di legalità.

**PRESUPPOSTI (comma 1)**

L'intervento è nella fattispecie previsto in presenza di determinati presupposti:

- coinvolgimento dell'impresa aggiudicataria in procedimenti penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione (concussione, corruzione nelle sue diverse declinazioni, peculato, traffico di influenze, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- emersione nell'impresa aggiudicataria di situazioni di anomalia sintomatiche di condotte illecite o criminali, riscontrabili in circostanze riconducibili non solo a reati contro la pubblica amministrazione ma anche a situazioni propedeutiche o contigue (quali i reati di truffa aggravata o riciclaggio), o ravvisabili in fattispecie distorsive della regolarità delle procedure di affidamento (quali la comprovata sussistenza di collegamenti sostanziali tra imprese partecipanti alla stessa gara o accordi di desistenza tra le stesse).

Pur in assenza di una condanna definitiva, dette situazioni, affinché possano essere poste a fondamento delle misure straordinarie in argomento devono derivare da fatti:

- accertati, vale a dire corroborati da riscontri oggettivi e
- gravi, tali cioè da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità a carico dei soggetti coinvolti.

**PROVVEDIMENTI**

Le misure previste consistono:

- nella rinnovazione degli organi sociali con sostituzione dei soggetti coinvolti, ove la situazione possa essere superata attraverso un allontanamento dei soggetti titolari dei poteri di gestione/amministrazione (**comma 1, lett. a**);
- nella straordinaria e temporanea gestione dell'attività dell'impresa appaltatrice per la completa gestione dell'appalto **o della concessione**, nel caso inottemperanza dell'ordine di rinnovo degli organi sociali nei termini stabiliti o qualora la misura della rinnovazione non sia considerata sufficiente a garantire il ripristino di condizioni di legalità; la sostituzione opera peraltro limitatamente alla gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto **o della concessione**, fermi restando i poteri degli organi sociali ordinari di gestione degli affari riguardanti altri settori di attività dell'impresa (**comma 1, lett. b**);

- nel sostegno e monitoraggio dell'impresa, finalizzati a ricondurre la gestione dell'impresa nei binari della legalità, qualora i fatti alla base dell'intervento riguardino componenti di organi sociali diversi da quelli titolari dei poteri di amministrazione (comma 8).

L'atto che dispone e individua la misura applicabile, provvede anche:

- alla nomina di nuovi amministratori;
- alla determinazione del compenso spettante;
- alla indicazione della durata della gestione straordinaria, in rapporto ai tempi di esecuzione e conclusione dell'appalto o della concessione, comunque non oltre il collaudo.

### **PROCEDIMENTO**

(commi 1 e 2)

Il procedimento delineato dalla norma si articola in due fasi:

1. il Presidente A.N.AC., previa valutazione delle situazioni emerse, formula una proposta al prefetto competente [in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante](#), indicando la misura da adottare;
2. il prefetto adotta la misura sulla base di un'ulteriore e autonoma valutazione dei fatti.

### **INFORMAZIONI ANTIMAFIA INTERDITTIVE**

(comma 9)

Le misure in questione si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici,

In tal caso, peraltro le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'A.N.AC.

---

***Conversione:***

[Articolo modificato dalla legge di conversione](#)

<p><b>DIVIETI A CONTRARRE</b> <b>(art. 35)</b></p>	<p>Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha introdotto il divieto di porre in essere qualsiasi operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e le società o gli enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.</p> <p>Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica e, inoltre, il divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente esteri in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 <i>“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”</i>.</p> <p>La norma in commento ha validità temporale limitata in quanto si applica sino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 (nuove direttive appalti e concessioni).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p>
<p><b>MONITORAGGIO FINANZIARIO LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE</b> <b>(art. 36)</b></p>	<p>Per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del Codice dei contratti, il D.L. 90/2014 stabilisce che il controllo dei flussi finanziari previsto dal predetto Codice debba essere attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione CIPE 5 maggio 2011, n. 45, recante <i>“Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relative al primo e al secondo semestre 2010”</i> che pertanto acquistano valenza generale estesa a tutte le grandi opere (<u>comma 1</u>).</p> <p>Con delibera, adottata ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e), del Codice dei contratti (in cui si fa riferimento ai protocolli di legalità che il contraente generale è tenuto a sottoscrivere secondo i contenuti definiti dal CIPE sulla base delle linee guida CASGO), il CIPE stesso aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario delineato dalla summenzionata deliberazione n. 45/2011 (<u>comma 3</u>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Per i <b><u>contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge</u></b> in esame, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni aggiornate ai sensi del sopra richiamato comma 3 (<u>comma 1</u>).</li> <li>– Per i <b><u>contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge</u></b>, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45/2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data (<u>comma 2</u>).</li> </ul> <p><u>Conversione:</u> Articolo invariato</p>

<p><b>COMUNICAZIONE VARIANTI IN CORSO D'OPERA (art. 37)</b></p>	<p>L'articolo 37 introduce un nuovo adempimento informativo in materia di contratti pubblici a carico delle stazioni appaltanti, relativamente alle varianti in corso d'opera.</p> <p>La legge di conversione ha diversificato le modalità di assolvimento dell'obbligo, distinguendo tra appalti sopra soglia e appalti sotto soglia.</p> <p><b><u>APPALTI SOPRA SOGLIA (comma 1)</u></b> Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria <u>le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006<sup>2</sup>, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto</u>, devono essere trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'A.N.AC. entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza (<i>le indicazioni sulle modalità di adempimento dell'obbligo informativo sono state fornite dal Presidente A.N.AC. con il Comunicato del 16 luglio 2014</i>).</p> <p><b><u>APPALTI SOTTO SOGLIA (comma 2)</u></b> Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, <u>le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al citato D.Lgs. 163/2006</u>, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato Codice dei contratti.</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo sostituito dalla legge di conversione</p>
-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>2</sup> **Art. 132. Varianti in corso d'opera 1.** *Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:*

.....

*b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;*

*c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;*

*d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile (c.d. sorpresa geologica);*

.....

**IRREGOLARITÀ  
DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE  
(art. 39, commi 1-3)**

Mediante integrazione:

- dell'art. 38 del Codice dei contratti, con l'inserimento del nuovo comma 2 *bis*, e
  - dell'art. 46 del Codice medesimo con l'inserimento del nuovo comma 1 *bis*,
- il legislatore ha inteso semplificare gli oneri formali nella partecipazione alle procedure di affidamento con alcune regole specifiche applicabili ai casi di incompletezza e di ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai concorrenti.

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le nuove regole si applicano alle irregolarità:

- **degli elementi e** delle autodichiarazioni di cui all'art. 38, comma 2, del Codice dei contratti, inerenti il possesso dei requisiti generali degli affidatari di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 38, comma 2 *bis* Codice dei contratti, inserito dal comma 1 dell'articolo in commento);
- **degli elementi e** delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere comunque prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1 *bis*, Codice dei contratti inserito dal comma 2 dell'articolo in commento).

**FATTISPECIE DI IRREGOLARITÀ**

In forza delle sopra richiamate disposizioni:

- a) in caso di **irregolarità essenziale** **degli elementi e** delle dichiarazioni sostitutive il concorrente che vi ha dato causa è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In detta evenienza, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'inutile decorso del termine assegnato determina l'esclusione del concorrente dalla gara. La disposizione precisa inoltre che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- b) in caso di **irregolarità non essenziali**, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

**NORMA TRANSITORIA**

Il comma 3 dell'art. 39 specifica che le regole sopra richiamate si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 90/2014.

**Conversione:**

Disposizioni integrate dalla legge di conversione

<p><b>ACQUISTI TRAMITE SOGGETTI AGGREGATORI</b> (art. 39, comma 3 bis)</p>	<p>Il comma in commento, inserito dalla legge di conversione, interviene sulla disciplina, applicabile anche alle Regioni, degli acquisti mediante ricorso a CONSIP o ad altri soggetti aggregatori per l'espletamento delle procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi rientranti nelle categorie e di importo superiore alle soglie individuate, anche in ragione delle risorse messe a disposizione dei soggetti aggregatori, con apposito D.P.C.M. (art. 9, comma 3, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).</p> <p>Nella fattispecie la legge di conversione ha abolito la facoltà originariamente prevista dal suddetto art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, di derogare all'obbligo di fare ricorso ai soggetti aggregatori, acquistando direttamente i suddetti beni e servizi mediante procedura di evidenza pubblica, qualora i relativi prezzi fossero risultati inferiori a quelli emersi dalle gare CONSIP e dei soggetti aggregatori.</p> <p><u>Conversione:</u> Comma inserito dalla legge di conversione</p>
<p><b>ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI</b> (art. 40)</p>	<p>L'articolo in esame, mediante modifiche apportate all'art. 120 dell'allegato 1 del Codice del processo amministrativo, introduce ulteriori forme di accelerazione e semplificazione del rito speciale per le controversie in materia di appalti pubblici. Nello specifico il <u>comma 1</u> stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giudizio debba sempre essere definito con una sentenza in forma semplificata;</li> <li>- la suddetta decisione semplificata debba essere in ogni caso assunta ad un'udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente, pur con la precisazione che, in presenza di esigenze istruttorie o della necessità di integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto dei termini a difesa, la definizione del merito deve essere rinviata ad un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o il rinvio per l'esigenza di rispetto dei suddetti termini a difesa;</li> <li>- il Tribunale amministrativo regionale depositi la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni;</li> <li>- le parti debbano contenere le dimensioni del ricorso degli altri atti difensivi nei termini da stabilirsi con apposito decreto del presidente del Consiglio di Stato, in attuazione del principio di sinteticità.</li> </ul> <p><b><u>NORME TRANSITORIE</u></b></p> <p>Le novellate disposizioni processuali si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge (comma 2).</p> <p>Le disposizioni relative al contenimento delle dimensioni degli atti si applica in via sperimentale per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (comma 2 bis).</p> <p><u>Conversione:</u> Articolo modificato dalla legge di conversione</p>